



Circolare n° 8 del 13/05/2020

Gentili Clienti,

con la presente Circolare riportiamo le principali modifiche apportate in sede di conversione al Decreto "Cura Italia", del quale abbiamo parlato nella <u>Circolare di Studio n. 5 del 20/03/2020</u>.

Conversione in Legge del Decreto "Cura Italia" – L. 27/2020		Articoli
1)	Sospensione mutui prima casa	54
2)	Sospensione procedure esecutive sulla prima casa	54-ter
3)	Credito d'imposta negozi e botteghe	65
4)	Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali	66
5)	Attività di controllo: proroga termini di prescrizione e decadenza	67
6)	Imprese florovivaistiche	78

1. SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA

È stata ampliata la platea dei beneficiari della sospensione del mutuo prima casa, in quanto:

- è innalzato a 400.000 euro il valore del mutuo ammissibile alla sospensione;
- la sospensione delle rate può essere concessa anche ai mutui che avevano in precedenza fruito di sospensioni, a condizione che si sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
- sono ammessi alla sospensione anche i mutui **concessi per il tramite del Fondo Garanzia** per la prima casa, gestito da CONSAP Spa.

Sul sito del MEF è disponibile il <u>nuovo modulo</u> per la richiesta di sospensione delle rate.

2. SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE SULLA PRIMA CASA

Dalla data del 30 aprile 2020 **sono sospese per sei mesi**, ovvero fino al 30 ottobre 2020, le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

3. CREDITO D'IMPOSTA NEGOZIO E BOTTEGHE

É confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta** del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 a favore degli **esercenti attività d'impresa**. Tale credito spetta con riferimento al canone di locazione di immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) pagato per il mese di marzo ed è utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24. Non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" (Allegati 1 e 2, DPCM 11/03/2020 es. Negozi di alimentari, farmacie ecc.).

E' stato chiarito, in sede di conversione, che tale credito non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi (ex. art. 61 e 109 c. 5 TUIR).





Come precisato dalla Circolare 11/E dell'Agenzia Entrate, ai fini del credito d'imposta **rilevano anche le spese condominiali** se sono state pattuite come voce unitaria del canone di locazione e tale circostanza risulti da contratto.

Nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3 – laboratori per arti e mestieri) con canone unitario, è possibile beneficiare, per entrambi i fabbricati, del credito purché la pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

4. DEDUZIONI E DETRAZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI

La detrazione del 30% riconosciuta alle persone fisiche e agli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene riconosciuta anche qualora le predette erogazioni vengano effettuate a favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Allo stesso modo, ai **soggetti titolari di reddito d'impresa** viene riconosciuta la **deduzione** delle suddette erogazioni liberali, anche se effettuate anche a favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

5. ATTIVITÀ DI CONTROLLO: PROROGA TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

È stato **abrogato** il richiamo all'articolo 12, **comma 2** del D.Lgs. 159/2015: non è più prevista la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativa all'attività degli Uffici. In sede di Conversione infatti, sono stati richiamati esclusivamente i commi 1 e 3 del suddetto articolo che prevedono, a fronte di un periodo di sospensione dovuto ad eventi eccezionali, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della riscossione.

6. IMPRESE FLOROVIVAISTICHE

A favore delle imprese del **settore florovivaistico** è stata prevista la **sospensione dei versamenti** relativi alle ritenute su redditi da lavoro dipendente, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria nonché **degli adempimenti tributari** per il periodo compreso tra il **6 maggio e il 15 luglio 2020.**

Sempre per le imprese appartenenti a questo settore sono sospesi i **versamenti relativi all'IVA** compresi fra il **1° aprile e il 30 giungo 2020.**

Tutti i **versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorre dal mese di luglio 2020.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati